

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (NU)



COMUNE DI
LANUSEI



COMUNE DI
ELINI



COMUNE DI
LOCERI



COMUNE DI
BARI SARDO



COMUNE DI
ILBONO



COMUNE DI
CARDEDU

UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA

Via Pompei n.27 CAP 08040 CITTA' Elini (NU)

Tel. 0782/33435

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITOIALE

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

CIG 9418989B9

IL RUP

Dr.ssa Marta Manca

INDICE

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

- ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
- ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 3 - MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO
- ART. 4 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI – CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 6 - ANTICIPAZIONI
- ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
- ART. 8 - PAGAMENTI A SALDO
- ART. 9 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
- ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 12 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- ART. 13 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 14 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 15 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE
- ART. 16 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 17 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO
- ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
- ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 22 – GESTIONE DEI SINISTRI
- ART. 23 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
- ART. 24 - RISERVATEZZA
- ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
- ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
- ART. 27 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
- ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
- ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 30 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
- ART. 32 - FORO COMPETENTE
- ART. 33 – MODALITA' DI APPALTO

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

- ART. 34 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 35 – SPECIFICAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
- ART. 36 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
- ART. 37 – PERSONALE IMPIEGATO

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

Art. 1 - Oggetto della prestazione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo territoriale come successivamente dettagliato.

La **prestazione principale** del presente appalto consiste nello svolgimento del Servizio Educativo Territoriale, rivolto ai minori nella fascia di età compresa tra i 3 e i 17 anni e le loro famiglie, residenti nei Comuni di Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri a rischio di disagio psico-sociale che hanno bisogno di un supporto educativo in senso lato nonché minori frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado che si trovano in situazioni di disabilità così come esplicitato nella parte prestazionale del presente capitolato.

Non vi sono **prestazioni secondarie**.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2 – Durata del contratto

L'appalto avrà durata dal 1 ottobre 2022 al 30 maggio 2025.

Art. 3 - Modalità e tempi di intervento

Il servizio oggetto del presente capitolato deve essere svolto con le modalità indicate nella parte prestazionale.

Art. 4 - Personale Impiegato Nell'esecuzione Delle Prestazioni – Clausola Sociale

L'impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa deve comunicare all'avvio del servizio al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare tutti i referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 30, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso entro tre giorni.

Il personale dell'Impresa deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

L'Impresa è tenuta ad assorbire prioritariamente il personale attualmente impegnato nel servizio garantendo il mantenimento dei contratti in essere. L'elenco e le qualifiche di tale personale sono contenute nell'Allegato A - "Elenco personale in servizio – Anno 2022

Art. 5 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità necessaria, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 6 – Anticipazioni

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione nei modi, forme e importi di cui all'art. 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

Art. 7 - Pagamenti in acconto e ritenute a garanzie – tempi di pagamento

Il servizio oggetto del presente appalto sarà retribuito a misura nel senso che saranno pagate solo le ore di servizio effettivamente svolte.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell'esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento. Una volta redatta la contabilità nei termini di seguito indicati, la ditta potrà emettere la fattura; alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- il riepilogo dell'articolazione delle ore del servizio rese da ciascuno degli operatori; la forma ed il contenuto dello stesso verrà concordato con gli uffici.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lvo n. 50/16 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dallo stato di avanzamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell'esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa dopo l'emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

Le fatture dovranno essere intestate a: Unione Comuni d'Ogliastro – Servizio Sociale, Via Pompei, 27, 08045 Elini, codice fiscale 01295910911 codice univoco CMEZ3S CIG 9418989B9A Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 definisce gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Si precisa che il codice unico ufficio dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica emesse nei confronti di ciascuna Amministrazione. Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve

altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopraccitata.

Art. 8 - Pagamenti a saldo.

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto indicato nell'art. 102 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.

In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 9 - Percentuale interesse per ritardato pagamento.

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 11 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 12 – Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 13 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in avanti anche semplicemente "codice"), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9

ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali e quant'altro) la ditta si impegna a informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione. In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta si impegna a comunicare al Direttore dell'esecuzione, almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo, l'entità del disservizio arrecato.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Direttore dell'esecuzione, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice

Art. 14 - Ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 15 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 - Modifiche in corso di esecuzione

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b)** ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
- c)** se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
 - 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- d)** se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 17 – Subappalto e subcontracto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e smi.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 50/16 e smi le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti: l'assistenza frontale agli alunni, partecipare alle riunioni di equipe, la supervisione.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle altre prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione

nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.lgs. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto – cessione dell’azienda

È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 c. 1 lett. d) del D.lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

Art. 19 – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e smi. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 20 - Coperture assicurative

L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l’Impresa deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in due milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la polizza abbia scadenza nel corso di vigenza del presente appalto, la ditta appaltatrice deve depositare alla stazione appaltante quietanza del pagamento del premio entro 10 giorni dal rinnovo della polizza.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziati dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziati.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa deve contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 21 - Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 22 – Gestione dei sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
 Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 23 – Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5bis del D.Lvo n. 50/16 e smi.]

Art. 24 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 25 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Art. Capitolato	Penale
Impiego di personale in numero non sufficiente allo svolgimento delle prestazioni (per ogni inadempimento)	4	Euro 500,00
Mancata comunicazione dei dati e notizie indicate (per ogni inadempimento)	4	Euro 350,00
Comportamento scorretto del personale accertato a seguito procedimento (per ogni inadempimento)	4	Euro 250,00
Mancato adempimento a quanto prescritto dal DEC (per ogni inadempimento)	12	Euro 150,00
Mancata comunicazione attivazione subcontratto (per ogni inadempimento)	17	Euro 350,00
Mancata presentazione della quietanza del premio pagato della polizza	20	Euro 150,00
Mancata dotazione al personale dei DPI (per ogni inadempimento)	21	Euro 200,00
Mancata notifica e comunicazione incidente su luogo lavoro (per ogni inadempimento)	21	Euro 300,00
Divulgazione articoli e/o fotografie (per ogni inadempimento)	24	Euro 200,00
Mancata sostituzione personale assente entro un giorno (per ogni inadempimento per i primi 3 giorni)	36	0,7 per mille dell'importo contrattuale
Mancata sostituzione personale assente entro un giorno (per ogni inadempimento dal 4 al 15 giorno)	36	1 per mille dell'importo contrattuale
Impiego dipendenti privi dei requisiti previsti (per ogni inadempimento per al massimo due inadempimenti)	37	Euro 500,00
Mancato rispetto delle altre disposizioni del presente capitolato e/o mancato rispetto di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati (per ogni inadempimento)		Euro 500,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 26 - Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Mancato avvio della prestazione nel termine fissato	2
Mancato rispetto del CCNL e istituti connessi al rapporto di impiego	4 e 36
Mancata sostituzione del personale con comportamento irrispettoso entro i successivi tre giorni	4
Cessione totale o parziale del contratto, subappalto non autorizzato	17
Mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte della stazione appaltante	19
Mancato rinnovo delle polizze	20
Mancata dotazione al personale dei DPI (dopo la terza penale applicata)	21
Sospensione o interruzione del servizio anche per una sola giornata	36
Funzionamento del servizio con orari e calendari difformi da quelli stabiliti	36
Mancata sostituzione personale assente (oltre il termine previsto per applicazione penale)	36
Impiego dipendenti privi dei requisiti previsti (dal terzo inadempimento)	37
Applicazione di n. tre penali anche diverse nel corso dell'appalto	
Comportamenti dolosi o colposi dell'appaltatore, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità del servizio	

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 27 - Riserve e reclami - procedimento iscrizione riserve

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 28 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 29 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere

4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate

Art. 30 – forma e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.

Art. 31 - Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 32 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lanusei. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 33 – Modalità d' appalto

Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura negoziata e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e pesi indicati nella lettera di invito.

TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

Art. 34 – Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente capitolato si pone come obiettivo generale quello di prevenire l'insorgenza di forme disadattive che possano pregiudicare il regolare processo di crescita e di formazione dei minori determinando disagio psicologico, sociale e scolastico, nonché insuccesso e abbandono scolastico.

Il Servizio socio-educativo è finalizzato ad offrire ai minori uno spazio ed un tempo dedicato in cui sperimentare la costruzione di relazioni costruttive e funzionali, sia con gli adulti, che con i pari e dove attendere ai propri specifici compiti di sviluppo, riservando una particolare attenzione ai minori provenienti da ambienti socio familiari deprivati, disagiati, con limitazioni socio culturali.

Oltre che strumento di aiuto concreto alle famiglie, alle quali vengono assicurati interventi di integrazione ai compiti di educazione e di cura, il Servizio socio-educativo dovrà ritenersi occasione di sensibilizzazione della comunità locale circa le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Attraverso l'affidamento del Servizio socio-educativo si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- garantire interventi educativi di qualità in favore dei minori attraverso la realizzazione di progetti calibrati alla specificità dei bisogni e degli obiettivi individuati;
- realizzare prestazioni educative diversificate che comunque comprendano, in misura ed in intensità varie, attività di gruppo, di coppia e individualizzate a seconda delle necessità del minore destinatario;
- attuare un modello di gestione rispondente a logiche di programmazione educativa e di verifica degli interventi;
- conferire un ruolo attivo e partecipato ai destinatari dell'intervento, valutando il gradimento sia del servizio offerto che delle modalità gestionali ed organizzative attraverso cui viene proposto e realizzato;
- fungere da stimolo e strumento di riflessione per la comunità locale perché si faccia carico delle problematiche educative dei minori, diventando essa stessa comunità educante;
- generare e operare in sinergia con la rete integrata dei servizi educativi del territorio (istituzioni scolastiche, oratori parrocchiali, realtà culturali, sportive ed aggregative in senso lato).
- Facilitare l'autonomia e la comunicazione personale nonché migliorare l'apprendimento, la vita di relazione e l'inclusione in ambito scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

Per raggiungere gli obiettivi sopraindicati, gli interventi posti in essere dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- improntare gli interventi socio-educativi sulla costruzione di relazioni significative con gli adulti educanti per sviluppare processi di crescita consapevoli ed autonomi;
- stimolare e valorizzare lo sviluppo della personalità del minore, prevenendo l'insorgenza di situazioni di disagio;
- attivare forme di protagonismo e di partecipazione attiva dei minori in tutti gli ambiti della vita che li coinvolgono;
- promuovere metodi educativi centrati sul rispetto dei diritti e dei doveri del minore, sulla promozione dello sviluppo della personalità e della socializzazione, su un rapporto educativo il più possibile personalizzato ed attento ai bisogni cognitivi ed affettivi;
- favorire il riconoscimento delle risorse personali correlate alla stima sostenendo i minori nell'acquisizione di regole di interazione sociale mantenendo la più ampia possibilità di espressione delle potenzialità personali;
- sviluppare un modello educativo che permetta ai minori di essere concretamente supportati nelle loro tappe evolutive e nelle specifiche attività didattiche e disciplinari, proponendo un metodo di approccio allo studio organico ed articolato;
- valorizzare la componente grupppale per sviluppare senso di appartenenza ed aggregazione valorizzando anche metodologie educative peer to peer;
- proporre esperienze di socializzazione ed animazione ad alta valenza educativa che possano essere svolte sia all'interno di Centri culturali educativi già attivi nella comunità (biblioteca, ludoteca,

oratorio parrocchiale) ma che possano estendersi anche a contesti esterni (mostre, cinema, laboratori, attività culturali e sportive in genere);

- coinvolgere la componente familiare nell'intervento educativo per operare all'interno di un processo educativo coerente e complessivo ed evitando processi passivi di delega attraverso la collaborazione attiva della famiglia;
- supportare dal punto di vista didattico i minori in situazione di disabilità sia a domicilio che in classe potenziandone le abilità cognitive e favorendone l'integrazione sociale.
- dialogare con la più ampia comunità locale, interagendo con le realtà educative presenti sul territorio o comunque operanti in ambito socio assistenziale educativo.

Art. 35 – Specificazioni delle prestazioni richieste

L'aggiudicatario dell'appalto deve porre in essere le seguenti prestazioni:

A) Socio-educative che dovranno prevedere le seguenti attività:

- percorsi di presa in carico e di accesso attraverso un lavoro integrato con il servizio inviante di presentazione del minore, di conoscenza e di valutazione prognostica degli esiti dell'inserimento;
- stesura, in collaborazione con lo psicologo coordinatore, del progetto educativo individualizzato contenente gli obiettivi educativi da raggiungere attraverso attività educative -didattiche e ludico-ricreative. Gli obiettivi devono essere chiari e definiti, deve essere precisata la tempistica entro cui se ne prevede il raggiungimento e prevedere una loro ridefinizione in caso di non conseguimento;
- attività formative, didattiche e di sostegno scolastico, di aggregazione e di tempo libero, di partecipazione e corresponsabilità, ludico sportive, manuali e tecniche, espressive. Queste attività di norma saranno svolte a domicilio del minore ma, potranno essere rese anche in differenti contesti (scuola, biblioteca, ludoteca, oratorio o altri spazi idonei anche all'aperto);
- Attività di osservazione dei comportamenti, delle caratteristiche e dei problemi degli utenti, e raccolta delle informazioni relative alle condizioni ambientali e psico-fisiche del singolo e della sua famiglia;
- attività di programmazione complessiva affinché le predette prestazioni si articolino e si integrino in un percorso educativo armonico;
- azioni specifiche per il coinvolgimento delle famiglie, delle realtà territoriali e dell'istituzione scolastica individuando attività da svolgersi in corso d'anno nonché iniziative di valutazione del gradimento del servizio da parte delle famiglie.

Tali attività devono essere rese da educatori professionali sotto la supervisione dello psicologo.

L'educatore è tra le figure dell'équipe quella che si trova maggiormente a contatto con l'utenza, sia per i tempi dedicati sia per la sistematicità del rapporto.

B) Coordinamento del Servizio che dovrà prevedere le seguenti attività:

1. programmazione, organizzazione e coordinamento del servizio;
2. verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi dei progetti individuali;
3. pronto intervento a fronte di segnalazioni di disfunzioni da parte del committente;
4. informazione, supporto e vigilanza del personale impiegato;
5. presa in carico degli utenti inviati e inseriti nel servizio educativo tramite colloqui con la famiglia e servizi coinvolti;
6. osservazione e valutazione della situazione del minore e del nucleo dal punto di vista psicologico e delle dinamiche affettivo-relazionali;
7. stesura, in collaborazione con l'educatore e gli insegnanti, del progetto educativo individualizzato per ogni utente preso in carico che dovrà contenere in modo chiaro gli obiettivi da raggiungere, il percorso educativo individuale, gli strumenti e le strategie di intervento e le azioni da porre in essere per il loro conseguimento;
8. attuazione di tutte le suddette attività mediante il ricorso al colloquio clinico, sostegno psicologico, supporto genitoriale, interventi con il gruppo classe, incontri con gli insegnanti, a

strumenti psico-diagnostici e progettazione di attività in piccolo gruppo, ovvero invio ad altri servizi specialistici;

9. previsione di un costante confronto e collaborazione con i servizi territoriali della ASL in particolare con il servizio di Neuropsichiatria infantile con cui condividere informazioni, metodologie e strumenti al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei piani educativi individualizzati;
10. supporto gli insegnanti nella predisposizione del Pei dei minori in situazione di disabilità condividendone obiettivi, strumenti e metodologie;

C) Amministrative che dovranno prevedere le seguenti attività:

1. predisposizione degli elenchi nominativi dei minori inseriti e regolare aggiornamento;
2. tenuta di una cartella utente che sarà redatta dal personale educativo, contenente: i dati riguardanti le presenze/assenze alle attività, le ore di prestazione, le variazioni e le sospensioni;
3. predisposizione di comunicazioni scritte alle famiglie per fornire costanti informazioni sulle attività svolte.

Art. 36 - Modalità di svolgimento delle attività

La Ditta aggiudicataria deve garantire lo svolgimento delle attività relative al servizio, secondo le seguenti indicazioni:

Tipologie contrattuali e tariffe orarie di professionisti

Il personale dovrà essere inquadrato e retribuito sulla base del CCNL delle Cooperative Sociali vigente e come secondo quanto appresso indicato:

- psicologo Area /Categoria F1 con funzioni di referente e coordinatore generale del Servizio
- educatore professionale Area/ Categoria D2

Sedi

La prestazione socio educativa dovrà essere resa prevalentemente a domicilio ma, potranno essere rese anche in differenti contesti (scuola, biblioteca, ludoteca, oratorio o altri spazi idonei anche all'aperto).

Orario

L'orario di attività degli educatori a domicilio dovrà essere articolato prevalentemente nella fascia pomeridiana dal lunedì al sabato.

Potrà essere previsto un orario diversificato per lo svolgimento di attività specifiche anche di recupero scolastico e di studio individuale. In taluni casi da concordare con l'operatore sociale e il referente della scuola, l'intervento dell'educatore potrà essere reso durante l'orario scolastico nel contesto classe.

Si potranno inoltre prevedere attività particolari che necessitano di tempi più ampi quali uscite, gite, attività sportive e ludiche e aggregative.

L'orario di attività dello psicologo dovrà essere articolato in base alle esigenze delle famiglie, degli insegnanti e degli alunni, pertanto possono essere avviate le seguenti azioni: colloqui con genitori, insegnanti e studenti, sportello scolastico, interventi di osservazione in classe o in piccoli gruppi nonché realizzazione di progetti ad hoc rivolti a particolari classi che necessitino di interventi specifici.

Articolazione delle attività

Le attività socio educative dovranno essere articolate e destinate nello specifico alle seguenti fasce di età e tipologia di utenza:

- Fascia di età compresa tra 3/6 anni (scuola dell'infanzia);
- Fascia di età compresa tra 6/11 anni (scuola primaria);
- Fascia di età compresa tra 11 / 14 anni (scuola secondaria di primo grado);
- Fascia di età compresa tra 14 / 17 anni (scuola secondaria di secondo grado) con possibilità di proseguire l'inserimento anche oltre il raggiungimento della maggiore età per casi particolari individuati dal Servizio Sociale.

I minori inviati dal Servizio potranno essere appartenenti a nuclei familiari destinatari di un progetto socio assistenziale che vengano a trovarsi in condizione di fragilità o che siano oggetto di provvedimenti di Magistratura Minorile per interventi di tutela e che comunque presentino gravi deficit rispetto ai compiti educativi e di cura della prole.

L'inserimento degli utenti nel servizio di cui al presente capitolato avviene su segnalazione del Servizio Sociale e/o dei servizi territoriali, della scuola o per richiesta diretta dei genitori.

L'operatore del servizio sociale comunale accoglie di norma la segnalazione, verifica la situazione e cura l'eventuale invio in altri servizi o valuta l'opportunità di un intervento educativo. Attua il primo contatto con la famiglia e congiuntamente allo psicologo del servizio educativo favorisce l'inserimento nel servizio educativo.

La dimissione dal Servizio educativo è definita nell'ambito del progetto educativo al raggiungimento degli obiettivi o al venir meno delle motivazioni e/o delle condizioni che hanno determinato l'inserimento.

Art. 37 – Personale impiegato

Fatto salvo quanto indicato nella parte descrittiva del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire una dotazione di personale in numero, con qualifica e profilo professionale adeguati ad assicurare un'efficace gestione di tutte le attività previste dal presente Capitolato.

In particolare, il personale impiegato dalla Ditta per l'espletamento dei Servizi socio educativi deve essere in possesso di idonei titoli/qualifiche professionali come di seguito specificati:

A) Educatore Professionale/Pedagogista (ai sensi della normativa vigente i titoli di studio ritenuti idonei a svolgere le funzioni di educatore sono i seguenti:

- Laurea triennale in scienze dell'educazione o in scienze della formazione;
- Diploma di maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico e diploma di maturità magistrale;
- I titoli riconosciuti equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge. Sono fatte salve, inoltre, le disposizioni sugli educatori senza titolo previste dall'art. 13, comma 11, della LR 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) e le modifiche del Piano socio assistenziale 1999-2001 (approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 31 maggio 2001).

B) Coordinatore dovrà possedere i seguenti requisiti:

- possesso di un diploma di laurea in Psicologia e iscrizione all'Albo degli Psicologi;
- almeno 3 anni di esperienza di coordinamento di servizi socio educativi analoghi per tipologia rispetto a quelli richiesti dal presente appalto.

Tutte le caratteristiche richieste dovranno essere adeguatamente certificate dalla Ditta.

Si specifica che per un numero di unità lavorative non superiore al 5% del personale complessivamente impiegato nelle attività socio educative, il possesso del titolo/qualifica può essere surrogato dal possesso di una documentata esperienza lavorativa, almeno biennale, acquisita nell'espletamento di servizi analoghi.

Possono essere utilizzati volontari e tirocinanti in numero variabile e volontari del servizio civile. Le predette figure potranno operare con compiti di animazione e di supporto e svolgeranno la loro attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Gli operatori della Ditta devono effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e professionalità, assicurando la necessaria collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio.

Essi devono inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la formazione permanente degli operatori dei servizi oggetto del presente Capitolato.

L'Aggiudicataria dovrà inoltre assicurare l'attività di supervisione delle figure professionali impiegate nel Servizio stesso.

L'attività di formazione e di supervisione svolta dall'aggiudicataria non comporterà alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Si rende opportuno prevedere momenti di formazione/informazione specifica per il personale, anche nella modalità della formazione a distanza, in materia di procedure organizzative interne finalizzate al contenimento del COVID-19 oltre che per l'adozione delle misure e dei comportamenti igienicosanitari corretti.

Entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà inviare al Dirigente una dichiarazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso, per tutto il personale impiegato, dei requisiti previsti dal presente Capitolato. Nel caso in cui il Dirigente ritenga che uno o più degli operatori proposti dall'Aggiudicatario per lo svolgimento del servizio siano privi dei requisiti richiesti, assegnerà allo stesso un termine di 5 giorni per provvedere alla sostituzione di tali operatori con altri idonei, pena la revoca dall'aggiudicazione.